

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI PARMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN FAVORE DEI DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA (L. 508/99)

Per i ricorrenti:

1. GALASSO CHRISTIAN MARIA, nato a Modena (MO) il 29.03.1973 ed ivi residente alla Via Largo Porta S. Agostino n. 325, C.F.: GLSCRS73C29F257Q;
2. PINTO MICHELE, nato a Campobasso (CB) il 12.07.1983 e residente in Parma alla Via A. Gramsci n. 3, C.F.: PNTMHL83L12B519I;

rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

L'avvocato Ciro Santonicola dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PARMA in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede a Bologna alla Via G. Reni, n. 4

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di PARMA, valide per gli



aa. ss. 2017-2020, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di PARMA, per le classi concorsuali A-29, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado" - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesto procuratore, preliminarmente, evidenzia come *i ricorrenti lamentino un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritengono abilitati ed idonei all'insegnamento. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dai docenti ricorrenti ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al



giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

FATTO

Aderiscono al presente atto, i docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto a.s. 2017-2020, che insegnano o possono insegnare educazione musicale, artistica e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e che risultano in possesso **del diploma accademico di conservatorio**, rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)” e **conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999**, che ha dato vita al “comparto AFAM”, del quale parleremo a breve (ossia prima del 19.01.2000), ed inoltre quegli insegnanti iscritti ai corsi già attivati al momento dell'entrata in vigore della legge.

Precisamente, gli istanti sono in possesso di un titolo di diploma conseguito entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati, o, comunque, risultano, entro la data summenzionata, già iscritti ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche.



Gli aspiranti abilitati, muniti, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, hanno ottenuto, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 (vedasi, in particolare, l'art. 1 comma 107), l'equipollenza dei titoli in loro possesso ai Diplomi accademici di secondo livello. Questi ultimi costituiscono attestati idonei a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificati quali titoli di secondo ciclo, comportanti l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e *per l'acquisizione di competenze professionali adeguate*. Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell'ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore).

I titoli accademici, rilasciati dalle istituzioni AFAM, in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (*normativa alla quale sottostavano i **docenti ricorrenti**, in buona parte diplomati prima dell'entrata in vigore della citata legge, sulla base del principio tempus regit actum*), *mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e sono per ciò da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione, come pure gli attestati rilasciati, ad alcuni degli istanti, al termine dei corsi di avviamento coreutico, attivati entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999); quanto detto è precisato nell'art. 4 comma 1 della Legge n. 508 del 1999.*

Ai fini di una disamina maggiormente esaustiva di tali titoli accademici, i quali, come detto, sono da considerarsi *abilitanti all'insegnamento*, occorre distinguere, in particolare:

- Il Diploma accademico di I livello, classificato quale titolo di primo ciclo, si consegue al termine del corso di diploma accademico di primo livello, un percorso di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti, equipollente ai titoli di Laurea in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2013 . Il diploma dà accesso ai corsi di laurea magistrale oppure di diploma accademico di II livello, oltre che a master universitari di 1° livello, diplomi accademici di specializzazione e diploma di perfezionamento. Tale titolo persegue l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
- *Il Diploma accademico di secondo livello, come già detto, equipollente al titolo artistico, musicale e coreutico esibito dagli istanti*, normalmente ottenuto all'esito di un corso di diploma accademico di II livello di durata biennale, per un totale di ulteriori 120 crediti, al quale si accede mediante diploma accademico di primo livello o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Tale attestazione, al di là di certificare *idonee competenze professionali*, consente, altresì, di accedere ai corsi di diploma accademico di formazione e ricerca, ai dottorati di ricerca, ai diplomi accademici di specializzazione, ai diplomi di perfezionamento e Master.



- *I Diplomi accademici del vecchio ordinamento*, di solito quadriennali (tranne i casi riferiti al diploma di canto, titolo conseguito dopo 5 anni di corso, diploma di tromba, conseguito dopo 6 anni, clarinetto dopo 7 anni, sassofono dopo 7 anni, fino ad arrivare ai titoli di diploma in pianoforte, violino, violoncello, la cui durata di corso ammonta a 10 anni), ma a volte anche quinquennali, *sono rientrati in AFAM, anche ai fini dei concorsi pubblici e per l'abilitazione all'insegnamento*, e sono stati già equiparati alle lauree del vecchio ordinamento universitario (DL, art. 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341) e, successivamente, alle corrispondenti lauree magistrali del nuovo ordinamento. In particolare l'art. 4, comma 2, della L. n. 341 del 1990 consentirà di fugare ogni dubbio, all'Organo Giudicante, in ordine alla natura abilitante del titolo accademico di conservatorio, laddove recita che "l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed **abilita all'insegnamento** per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea".

Chiarito tanto, **va precisato che tali professori rivendicano il diritto all'abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto**, non solo in ragione della competenza acquisita a seguito dei numerosi anni di effettivo insegnamento esercitato (per taluni), ma anche per l'ingiustizia, perpetrata da anni nei loro confronti e cristallizzata nell'art. 2 di cui al Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460 cd. "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica" (in GU 7 Giugno 1999, n. 131). Tale ultima norma statuisce, al primo comma dell'art. 2, che "possono partecipare ai concorsi a cattedra, **anche in mancanza di abilitazione**, coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (08 Giugno del 1999), siano già in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, che, alla data stessa, consentano l'ammissione al concorso" ed al secondo comma che "possono altresì partecipare ai concorsi..... coloro che conseguano i diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999". In definitiva, il legislatore, nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo percorso abilitante, riferito, in particolare, alla categoria dei diplomati presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, ha riservato un trattamento evidentemente sperequativo tra quanti (come gli istanti) risultano inseriti in terza fascia delle graduatorie di istituto e *non sono*, pertanto, *in possesso dell'abilitazione né hanno possibilità alcuna di partecipare ai concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria*, e quanti, pur qualificati come "non abilitati" (ed egualmente inseriti nella terza fascia delle G.I.) vantano, diversamente dai primi, *un diritto a partecipare ai concorsi a cattedra, per titoli ed esami*, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, *in quanto tutelati dal Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460*.

I ricorsisti risultano in possesso dei diplomi accademici, rilasciati dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) prima della riforma, oltre ai diplomi di maturità, nello specifico:

1. GALASSO CHRISTIAN MARIA, ha conseguito il diploma di fagotto presso l'Istituto Musicale Pareggiato "Orazio Vecchi – A. Tonelli" con sede a Modena nell' a.s. 1993/1994 ed il diploma di maturità (allegato 1);



2. PINTO MICHELE, ha conseguito il diploma di viola presso il Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” con sede a Campobasso nell’ a.s. 2005/2006 ed il diploma di maturità (allegato 2);

Di seguito si indicano le Graduatorie di Istituto valide per gli aa. ss. 2017-2020, ove i ricorrenti risultano inseriti e le Istituzioni Scolastiche presso le quali gli stessi prestano (al momento di deposito del ricorso) o hanno prestato l’ultimo servizio:

1. GALASSO CHRISTIAN MARIA, iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di PARMA per le classi concorsuali A029, A030, AE56 e AE55, ha prestato l’ultimo servizio presso il Liceo Musicale “Bertolucci” di Parma (allegato 3);
2. PINTO MICHELE, iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di PARMA per le classi concorsuali A029, A030, AM56 e AM55, ha prestato l’ultimo servizio presso l’Istituto Comprensivo “Traversetolo” di Parma (allegato 4);

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno espone in diritto, occorre procedere ad una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica, con particolare riferimento alle** vecchie classi di concorso A031 (per la scuola secondaria di secondo grado), A032 ed A077 (per la scuola secondaria di primo grado), confluite, ai sensi del DPR n. 19/2016, rispettivamente, nelle nuove classi di concorso A-29, denominata “musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”; A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado; A-56, denominata “strumento musicale nella scuola secondaria di I grado”.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 374 del 01 giugno 2017, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha aggiornato la II e III fascia delle graduatorie di istituto, che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2014-2017 istituite con il Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014. Le graduatorie di istituto saranno utilizzate per l’attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2017 al 2020.

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 374/2017 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 131 del 13 Giugno 2007. Quanto al funzionamento delle stesse, l’art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

I ricorrenti, giova ribadirlo, sono inseriti, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto e sono **in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto**, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014 , art. 2 lettera C. Allo stesso modo, il D.M. 374/2017, art 2 lettera B, considera il Diploma AFAM ante riforma, **titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto di cui al DPR n. 19/2016.**

Costoro risultano potenzialmente assumibili, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall’art. 7 del Decreto Ministero



della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Lo stesso, dunque, una volta assunto, acquisisce la formale qualifica di “insegnante”.

Il MIUR, ritenendo l'istante docente privo di una formazione iniziale, lo ha definito inspiegabilmente "non abilitato".

Ma passiamo, a questo punto, in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche.

Il decreto n. 249/2010 ha previsto quali requisiti per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031-A032), sia il possesso della laurea magistrale, sia l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA). Si tratta di un percorso formativo, preordinato all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo. Tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l'art. 7 D.M. n. 249 del 2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto).

Con riguardo alla classe di concorso A077 si fa riferimento all'art. 9 del DM 249 2010, dedicato esclusivamente alla formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-A077, nonché lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, disciplinati dall'art. 10 del decreto su richiamato. Tale normativa risulta attuativa dell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, (recante il titolo “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”) secondo cui, a partire dal dicembre 2007, l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite procedure concorsuali *a cadenza biennale*.

Prima della soppressione si sono svolti solamente due cicli di TFA: il primo relativo all'anno accademico 2011-2012 (anche se i corsi si sono di fatto svolti nell'anno accademico successivo), il secondo nell'a.a. 2014-2015.

Dal 2018 il TFA sarà sostituito dal percorso di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT), un nuovo sistema triennale che integrerà il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con un percorso di tirocinio progressivamente retribuito fino all'immissione in ruolo.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.



L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.

Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), prevista dal decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15 commi 1 bis e ter del decreto 81/2013). L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali (d'ora in avanti P.A.S.) non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (cfr art. 15 comma 1 quater del decreto n. 81/2013). Il PAS prevede il conseguimento di 41 crediti formativi, la durata è di circa un semestre, ed ai sensi dell'art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013, lo stesso conferisce il diritto all'iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto.

Con il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, "*regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*", le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed A077, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A-29 "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30 "musica nella scuola secondaria di I grado" e A-56, "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi

DIRITTO

- 1. EQUIPOLLENZA DEI TITOLI VANTATI DAI RICORRENTI ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM ANTE**



RIFORMA, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MAMURITA' MAGISTRALE, IL CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA

Come già ampiamente articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

La norma, dunque, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest'ultimo tipo di diploma tra quegli "aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto" citati dall'art. 2, comma 1, lettera b del D.M. 374/2017, e quindi la loro collocazione di III fascia.

Peraltro, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato "validità dei diplomi", dispone quanto segue: "I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione"; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopracitati diplomi come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello.

Ciò premesso, il dettato del D.M. 374/2017 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza



n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari n. allegato 4)

La fattispecie in esame è stata già delibata dall'On.le Tar adito in fase collegiale in data 12 luglio 2017 (Tar Lazio Sez. III Bis, Ord. 3562/2017, On.lePres. Savoia, Cons. Rel. Loria e secondo cui *“Ritenuto che in relazione al titolo posseduto, parte ricorrente possa accedere alla graduatoria richiesta per effetto del valore abilitante acquisito dal diploma conseguito secondo le norme del “vecchio ordinamento””*. Tale detto precedente Collegiale segue la sentenza di merito sempre del Tar Lazio III Bis del 03.05.2017 n. 5166 dello stesso Collegio per il riconoscimento abilitante di tale titolo conseguito con le norme del vecchio ordinamento.

E' pertanto irragionevole, illegittima, viziata da violazione ed eccesso di potere la scelta ministeriale di non considerare, titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento, quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica comparto AFAM (così, Sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 4327/2017, Giudice CATAPANO ERMINIA, il cui ragionamento si richiama e si fa proprio nel presente motivo e secondo cui *“Risulta evidente pertanto che il DM citato valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1, comma 107, cit.) come si è visto, è stato successivamente equiparato il conseguimento (o l'iscrizione a tale data ad un corso di studi a ciò finalizzato) del diploma vecchio ordinamento (ante anno 1999) congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria. In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento per i diplomati con il nuovo regime, che a tale scopo prevede dei corsi biennali, dopo il triennio. È pertanto irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comparto AFAM). Ciò assume rilevanza dirimente al fine della presente controversia, in quanto il riconoscimento del valore 'abilitante' del diploma conseguito dai ricorrenti è da intendersi come titolo che abilita all'insegnamento, salvo l'espletamento e il superamento di un concorso per l'accesso definitivo nei ruoli dello Stato. Così come per il diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma di conservatorio conseguito secondo il previgente ordinamento, cui è attribuita ex lege (cfr disposizioni di legge sopra riportate) l'idoneità all'esercizio della professione di docente, consente di insegnare come supplente e, allo stesso tempo, di partecipare ai concorsi indetti per la stabile copertura dei*



posti vacanti (immissioni in ruolo), potendosi accedere al posto 'stabile' solo per concorso pubblico abilitante (abilitazione in senso proprio), come sancito dalla legge per tutto il personale scolastico pubblico (art. 399 d.lgs 297/1994). Solo per completezza argomentativa, va segnalato che la normativa europea e segnatamente la direttiva 2005/36/ CE, recepita da d.lgs 206/2007, rimette agli Stati membri la facoltà di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali. In definitiva a parità di valore abilitante al fine dell'insegnamento con contratto a tempo determinato e per la partecipazione ai concorsi per cui è richiesto il titolo di studio abilitante, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto i ricorrenti che, da quanto risulta agli atti, hanno conseguito il diploma al conservatorio secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e pertanto alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, sono titolari di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.”, nello stesso senso vd. sempre Sentenza Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro n. 4206/2017, Giudice BONFIGLIO ADA).

2. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124 E DEL D.M. N. 131/2007 – VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 508/99 – VIOLAZIONE DEL D.M. 28.9.2007 N. 137 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE 24.12.2012 N. 228 ALL'ART. 1, COMMA 102, 107 E 107 BIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO

In premessa, occorre ricordare che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il con DM 28.9.2007 n. 137:

- all'art. 1 ^[1]_{SEP} rubricato "ISTITUZIONE DEI CORSI" ha sancito "*A decorrere dall'anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonché i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello [...].*
- all'art. 4 rubricato "TITOLO RILASCIATO" ha previsto "*Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola*"

La legge 24.12.2012 n. 228., all'art. 1 comma 102 ha previsto:



“Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (tra cui i conservatori di musica trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del medesimo articolo n.d.e.), sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 6 luglio 2007 (ossia ai corsi di laurea triennale nel settore artistico n.d.e)”.

Al successivo comma 107 ha, altresì, precisato, per quanto interessa ai fini della presente controversia: *“I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello (...)”.*

Il comma 107-bis⁴ ha previsto, infine, che: *“Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2021”.*

La successione normativa in parola è scaturita quale corollario indefettibile del procrastinarsi del regime transitorio di cui all'art. 4 della legge 508/99. In altri termini la riforma AFAM è stata attuata, e solo in parte, con un ritardo tale per cui il vecchio ordinamento (con i relativi diplomi) è stato giocoforza protratto nel tempo.

Effetto naturale del quadro normativo delineato è che il diploma AFAM, conseguito secondo il vecchio ordinamento, corredato da diploma di scuola superiore di secondo grado, essendo equiparato ai diplomi accademici di secondo livello fino al 2021, è titolo abilitante all'insegnamento in base all'art 4 del D.M. 137/2007.

Non può revocarsi in dubbio che il DM del 2007 valuta, **quale titolo abilitante**, la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1, comma 107, cit.), come si è visto, è stato equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.



Gli istanti, ut supra, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale civile di Parma, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici, conseguiti entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati, o, comunque, il valore formativo/abilitante dei titoli accademici in possesso di quanti risultano, entro la data summenzionata, già iscritti ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche;
- consentire al docente ricorrente, *ai sensi del D.M. 374/2017, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto triennio 2017-2020.*

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegati da 1-2 ove sono indicati diplomi accademici, rilasciati ai ricorrenti dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed i diplomi di maturità;
- allegati da 3-4 ove sono indicate le Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ove i ricorrenti risultano inseriti e le Istituzioni Scolastiche presso le quali gli stessi prestano (al momento di deposito del ricorso) o hanno prestato l'ultimo servizio;
- allegato 5 corrispondente al Decreto Ministeriale 374/2017;
- allegato 6, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Pavia, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari, ordinanze n. 3562/2017 e 5166/2017 TAR LAZIO;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.



Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 29.12.2017

Avv. Ciro Santonicola

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento "*pleno iure*" **nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2017-2020**, per le classi concorsuali A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado";
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado", sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti.

RILEVATO CHE



- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per *l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017/2020, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali*, per le classi concorsuali A-29, A-30, A-56 della scuola secondaria di primo e di secondo grado valide per il triennio 2017-2020
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**
- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. , la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la*



peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria".* (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11-provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Castellammare di Stabia, 29.12.2017

Avv. **Ciro Santonicola**



Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a **CHRISTIAN MARIA GALASSO**

C.F. **GLSCRS73C29F257Q**

nato/a a **MODENA** il **29/03/1973**

residente in **MODENA - LARGO PTA S. AGOSTINO 325**

nomino

l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al **GIUDICE DEL LAVORO** territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

MODENA, li **1/3/2017**

Firma **Christian Maria Galasso**

V. per autentica

Allegato n. 3

Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/..... **Michele PINTO**

C.F. **PNTMHL83L12B519I**

nato/a **CAMPORASSO** il **12-07-1983**

residente in..... **PARMA - VIA GRAMSCI 3**

nomino

l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

PARMA....., li **23-03-2017**

Firma.....

Michele Pinto

~~V. per autentica~~

Allegato n. 3





TRIBUNALE DI PARMA

- Sezione Lavoro -

Nelle causa n 1164/2017 R.G.

Il Giudice del Lavoro Dr. Roberto Pascarelli,

- letto il ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato da GALASSO CHRISTIAN MARIA e PINTO MICHELE;

- vista la motivata istanza presentata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 151 c.p.c. per la notifica del ricorso ai controinteressati individuati come *"Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Parma, valide per gli aa. ss. 2017 – 2020, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto della provincia di PARMA, per le classi concorsuali A-29, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A – 30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado" – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti"*;

- osservato che la predetta istanza appare meritevole di accoglimento, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati e della necessità di instaurare celermente il

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the judge, Dr. Roberto Pascarelli.

contraddittorio nei loro confronti, stante le tempistiche proprie del rito del lavoro disciplinato dagli artt. 409 e seguenti c.p.c.;

P.Q.M.

FISSA per la comparizione delle parti innanzi a sé, l'udienza del **15 marzo 2017, ore 11:45**, assegnando a parte ricorrente il termine di legge per la notifica alle Amministrazioni resistenti del ricorso introduttivo del giudizio indicato in intestazione e del presente decreto; AUTORIZZA, altresì, i ricorrenti ad instaurare il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, individuati come *“Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Parma, valide per gli aa. ss. 2017 – 2020, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell’inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto della provincia di PARMA, per le classi concorsuali A-29, denominata “musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, A – 30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata “strumento musicale nella scuola secondaria di I grado” – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti ”*; - **attraverso la pubblicazione, sul sito web istituzionale del MIUR, da effettuarsi entro e non oltre il 31/01/2018, a cura dei ricorrenti medesimi, dei seguenti dati,**

- a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso per cui è causa e data della prossima udienza di discussione innanzi indicata;**
- b) **nome dei ricorrenti** e indicazione dell'**amministrazione intimata;**
- c) **sunto dei motivi del ricorso per cui è causa;**
- d) **indicazione dei controinteressati, individuati** come *“Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Parma, valide per gli aa. ss. 2017 – 2020, ossia di*



tutti i docenti che – in virtù dell’inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto della provincia di PARMA, per le classi concorsuali A-29, denominata “musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, A – 30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata “strumento musicale nella scuola secondaria di I grado” – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti;”

e) testo integrale del ricorso per cui è causa e del presente provvedimento.

Si comunichi.

Parma, 03/01/2018

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dr. Roberto Pascarelli

TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL

3 GEN 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Battista Vaccaro